



Comune di Leonforte
Libero Consorzio Comunale di Enna

IL SINDACO

Ordinanza n. 84 del 17.12.2020
ai sensi dell'ART. 50 del T.U.E.L.

Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e sanitaria COVID-19 sul territorio – regolamentazione provvisoria attività mercatali - revoca ordinanza n. 82 del 10.12.2020.

VISTO e PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato;

VISTO E PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31.01.2021;

CONSIDERATO CHE l'organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, il 30 gennaio 2020, l'epidemia da Covid 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO e PRESO ATTO, in particolare, dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 3 novembre 2020 a tenore del quale *“delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”*;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e in particolare l'articolo 32 in forza del quale *“il Ministro della sanità pubblica può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, del DPCM del 3 novembre 2020 dispone l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e regionale;

CONSIDERATO, altresì, che il numero di casi registrati sul territorio debba ritenersi elevato, sebbene si assista, da qualche giorno, a un decremento degli stessi;

RITENUTO che il predetto decremento possa essere parzialmente imputato alle misure restrittive all'uopo attuate;

RITENUTO necessario e urgente, dunque, adottare ulteriori misure straordinarie di protezione civile e prorogare quelle già adottate ai fini del contrasto all'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che il mercato settimanale che si svolge nel territorio del Comune di Leonforte e, segnatamente, quello del venerdì presenta caratteristiche tali da non consentire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;

PRESO ATTO che le disposizioni nazionali e regionali non pongono alcun divieto in merito allo svolgimento dei mercati settimanali;

RITENUTO tuttavia regolamentare le attività mercatali;

VISTA la propria ordinanza n. 82 del 10.12.2020;

VISTO l'articolo 50 del TUEL;

SENTITE le OO.SS. di categoria e richiamato l'accordo all'uopo raggiunto in sede di incontro con le stesse occorso in data 15.12.2020;

Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio, urbano ed extraurbano, di questo Comune

ORDINA

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 10.01.2021 i mercati settimanali del venerdì si svolgeranno con le seguenti modalità: ogni operatore dovrà ubicare la propria postazione arretrando di ulteriori 50 cm dal limite che ordinariamente serve a separare la stessa ubicazione dalla sede stradale;**
- 2. Agli operatori mercatali di vigilare affinché i propri clienti accedano alle postazioni rispettando la distanza interpersonale di un metro e indossino i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, nonché di mettere a disposizione degli stessi utenti l'apposito sanificante per le mani;**
- 3. È vietata la partecipazione al mercato degli operatori saltuari non alimentari;**
- 4. Al Comando di Polizia Municipale di assicurare il rispetto della presente ordinanza e di ogni altra misura normativa stabilita ai fini del contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 e, dunque, di vigilare sul regolare svolgimento delle attività mercatali soprattutto con riguardo all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;**
- 5. Per gli effetti di cui sopra revoca la propria ordinanza n. 82 del 10.12.2020**

DISPONE

- Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione ed ha validità fino al 10 gennaio 2021, salvo eventuale revoca o proroga;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S. di Leonforte, al Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del Comune di Leonforte

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971;

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini previsti dal DPR 1199/1971

Dalla Residenza Municipale addì 17.12.2020



Il Sindaco

Avv. Salvatore Barbera